



Regolamento Imposta di Soggiorno



Comune di Vernazza

Modificato con delibera di Consiglio

Comunale n° 32 del 30/12/2022

SOMMARIO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI VERNAZZA.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	3
Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento.....	3
Art. 4 - Aliquote	3
Art. 5 - Esenzioni e riduzioni	4
Art. 6 - Obblighi del Gestore	4
Art. 7 - Versamenti	5
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Art. 9 - Sanzioni.....	6
Art. 10 - Riscossione Coattiva	7
Art. 11 - Rimborsi	7
Art. 12 - Contenzioso	7
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali	7

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI VERNAZZA

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Vernazza, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento a qualsiasi titolo, incluse le cosiddette locazioni brevi, nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Vernazza fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Vernazza, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

ART. 4 - ALIQUOTE

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs

267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge. In mancanza di deliberazione, si intende confermata quella assunta per l'anno precedente.

2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

ART. 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - c) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - d) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - e) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
 - f) I soggetti residenti nel Comune di Vernazza.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente vanno attestate utilizzando i moduli resi disponibili dal Comune di Vernazza ad eccezione di quelle indicate alla lettera f);

ART. 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza **che potrà essere redatta esclusivamente in uno dei seguenti modi:**
 - a. **all'interno della procedura informatica utilizzando l'apposita funzione;**
 - b. **inserendo la somma dovuta per imposta di soggiorno all'interno di fattura/ricevuta fiscale, separatamente a quanto richiesto per il soggiorno nella struttura.**
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza;

3. Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:

- a. comunicare al Comune entro il giorno 10 di ogni mese, utilizzando esclusivamente l'apposito software messo a disposizione dall'Amministrazione sul sito ufficiale del Comune (www.comune.vernazza.sp.it), il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione dovrà essere compilata anche nel caso in cui nel mese di riferimento non siano stati registrati pernottamenti. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
- b. presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

ART. 7 - VERSAMENTI

1. Entro il giorno 10 di ciascun mese Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a versare al Comune di Vernazza l'imposta di soggiorno dovuta per il mese precedente con le seguenti modalità:
 - in contanti presso lo sportello di tesoreria;
 - mediante bonifico bancario;
 - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 3.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile di cui all'art. 6 comma 3 lett. a), ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 3 lett. b), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

ART. 9 - SANZIONI

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50..
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 3 lett. b) del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 11 - RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 3 **indicandola nel campo note**.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 12 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. 546/1992;

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023